



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MARINAI ITALIANI

STATUTO SOCIALE

4[^] Edizione 06.02.2022

PRINCIPI

Art.1 - COSTITUZIONE

Premesso che l'associazione è la libera unione di coloro che hanno un fine comune e che tale fine può essere rappresentato dalla passione per il Mare e per la Radio, nonché la divulgazione e lo sviluppo della scienza radiantistica, con particolare riferimento alle comunicazioni in campo marittimo.

Premesso che l'attività di Radioamatore è legalmente riconosciuta e disciplinata dalla legge italiana come "Servizio di Amatore", così come definito dal Regolamento Internazionale delle Comunicazioni e recepito in Italia dal D.P.R. n.1214/1966, nonché dal recente Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.P.R. n.259/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' costituita, ad Augusta (SR) il 01.01.2001, un'organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, a carattere volontario, apartitica, senza scopi religiosi e/o commerciali, con la denominazione "Associazione Radioamatori Marinai Italiani", più brevemente denominata "A.R.M.I.", al fine di promuovere ogni possibile attività culturale e scientifica nel settore delle radio-tele-comunicazioni con particolare riferimento alle comunicazioni marittime ed alla cultura marinaresca.

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico con particolare riferimento alla Legge n. 266/1991 ed al Decreto Legislativo n. 460/1997.

L'Associazione ha rilevanza nazionale ed internazionale; ideologicamente si avvicina all'A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai d'Italia – di cui appoggia idee e scopi mantenendo viva la conoscenza e l'uso del radiantismo in campo marittimo; è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Può partecipare, quale socio, ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

Art. 2 - SEDE

L'associazione A.R.M.I. ha sede in Augusta (SR) alla via E. Millo n. 20.

Essendo l'A.R.M.I. un'associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato, si stabilisce che la sede possa essere scelta e mutata agevolmente, attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal Comune di residenza del Coordinatore Nazionale in carica ovvero attraverso autocertificazione rilasciata su carta semplice da parte del Coordinatore Nazionale in carica..

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e l'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione si propone, in armonia con quanto stabilito dall'art.10 del Decreto Legislativo n.460/1997, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- tenere vivo fra i soci il culto della Patria, il senso dell'onore e lo spirito delle tradizioni marinare, tutelando il prestigio dei Marinai, altresì, sostenendo e sviluppando assistenza morale, culturale e materiale degli associati, alimentando il sentimento di reciproca solidarietà;
- riunire radioamatori interessati ai diversi tipi di ricetrasmissioni radiantistiche affinché con un frequente scambio di reciproci studi ed esperienze avvenga un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché la promozione di ogni possibile attività scientifica e culturale legata al mondo delle radio-tele-comunicazioni, offrendo altresì ai competenti organi

dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri Soci, in mezzi, *know-how* ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la Protezione Civile a supporto delle normali ed usuali radio-tele-comunicazioni ad uso pubblico, così come stabilito dal D.M. 27/05/1974;

- procedere, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, alla installazione ed alla gestione di stazioni radioamatoriali e/o di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di comunicazione avanzata e/o alternativa;
- incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radio-tele-comunicazioni organizzando, qualora se ne ravvisi l'opportunità, corsi di preparazione e convegni nazionali ed internazionali;
- stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, nazionali ed estere;
- tutelare gli interessi dei Radioamatori per tutto quanto concerne lo svolgimento della loro attività radioamatoriale, assisterli e rappresentarli, ove occorra, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e costituire, altresì, il tramite per manifestare, sostenere, perorare e difendere, presso gli organi governativi, i loro interessi e le loro esigenze.

Per il conseguimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili e compatibili con il presente Statuto e con la sua natura.

I SOCI

Art. 5 – I SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci: le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, sia di nazionalità europea che extraeuropea, che abbiano prestato o prestino servizio in una Marina Militare o Mercantile o in altri corpi o Forze Armate che abbiano componente marittima (Polizia Marittima, Guardia di Finanza, Carabinieri Marina, ecc.), in possesso della relativa patente da operatore di stazione radioamatoriale, nonché della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione radioamatoriale, ovvero relativa autorizzazione di ascolto, al cui carico, circa lo svolgimento dell'attività radioamatoriale, non risulti alcun demerito e che aderiscano al perseguimento delle finalità sociali; ed inoltre quelle persone giuridiche che condividono i scopi sociali e le modalità di attuazione.

Possono, anche, associarsi le persone di ineccepibile condotta che, pur non essendo in possesso delle prerogative di cui sopra, nutrono e condividono la passione per il Mare e la Radio.

Il numero dei soci è illimitato e l'appartenenza all'A.R.M.I. non ha durata né rinnovabilità.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- **SOCI BENEMERITI:** possono divenire tali coloro i quali per la propria personalità e prestigio abbiano contribuito alla valorizzazione dell'Associazione, della Marina Italiana in campo radiantistico oppure abbiano posto in essere o contribuito ad attività in favore dell'A.R.M.I.. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, previa proposta relazionata da almeno due soci.

I Soci Benemeriti non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

La carica di Socio Benemerito è perpetua, sempre nel rispetto delle norme statutarie.

- **SOCI NAVALI:** sono coloro i quali, di nazionalità italiana, iscritti nelle liste della Gente di Mare oppure che abbiano prestato servizio in Marina Militare Italiana o Mercantile, oppure in altri corpi o Forze Armate aventi componente marittima, facciano pervenire all'Associazione, in forma scritta, esplicita richiesta di adesione, corredata di titoli e curriculum vitae.

La qualità di Socio Navale dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

- **SOCI ASSOCIATI:** sono tali le persone fisiche, di qualunque nazionalità, nonché Enti e/o Associazioni con analoghe finalità le quali facciano pervenire richiesta di adesione scritta, pur non in possesso dei requisiti di appartenenza richiesti per l'ammissione alle categorie di cui innanzi. I Soci Associati non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali ma possono essere designati alla carica di Coordinatore di sezione secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.

La richiesta di associazione potrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. L'accettazione della richiesta di associazione verrà formalizzata secondo le norme stabilite dall'art.9 del presente statuto.

Ai soci iscritti, verrà assegnato un numero di iscrizione sequenziale, farà eccezione il socio ASSOCIATO che riporterà la lettera "A" come identificativo anteposta al numero sequenziale (es. ARMI A/###).

Tutti i soci iscritti (NAVAL e ASSOCIATI) sono autorizzati ad utilizzare il numero di iscrizione abbreviato (MI###) per le attività radiantistiche (contest, gare, manifestazioni, ecc.).

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- propagandare la cultura marinara italiana con particolare riferimento al mondo delle radio-telecomunicazioni;
- usare liberamente le effigi dell'A.R.M.I. ed il proprio numero di adesione nella corrispondenza ufficiale, sulle QSL personali, sulle proprie pagine Web;
- proporre all'Associazione iniziative compatibili con gli scopi sociali, nel pieno rispetto delle modalità stabilite;
- coadiuvare il Coordinatore Nazionale e gli Organi Sociali nelle attività dell'Associazione, come ad esempio "il Bollettino dei Marinai" – organo ufficiale d'informazione dell'A.R.M.I.;
- esercitare il diritto di voto nei casi previsti dal presente statuto e/o dal Regolamento; delegare altro socio per intervenire nelle assemblee, con un massimo di tre deleghe per ogni socio.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

- rispettare tutte le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti, delibere e disposizioni emanate dall'Associazione;
- fornire a tutti gli OM interessati informazioni di ogni genere nei settori radiantistico e marinaro, in relazione all'attività svolta sulle gamme radioamatoriali, l'attività DX sia nazionale che internazionale, le varie forme di propagazione, la presenza di stazioni Marittime più interessanti da collegare, nonché informazioni sull'A.R.M.I. e sulle sue attività;
- propagandare e vigilare sul corretto uso della frequenza, segnalando ai competenti uffici, eventuali violazioni del Band Plan in uso.
- fornire, ove possibile, assistenza ad eventuali emergenze in ambito marittimo/navale.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissione;
- per radiazione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione, della Marina Italiana, dello Stato Italiano, o per mancato rispetto delle norme relative all'utilizzo delle strutture dell'Associazione. La decisione di radiazione spetta al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. In tal caso, la decisione viene comunicata dal Coordinatore Nazionale all'interessato a mezzo email e successivamente pubblicata sull'organo ufficiale di informazione dell'Associazione – "il Bollettino dei Marinai" - e senza alcun'altra formalità burocratica.

E' possibile, nel caso di dimissione del socio, una successiva re-iscrizione all'A.R.M.I.

In caso di radiazione, il candidato socio, può avvalersi di una nuova iscrizione solo se dimostra inconfutabili motivazioni allegando alla richiesta documentazione adeguata.

La richiesta sarà presentata tramite i Coordinatori di Sezione/Regione che avanzeranno, proposta di iscrizione al Coordinatore di Area che a sua volta vista la documentazione, porterà in seno al C.D. che giudicherà la richiesta ed esprimerà l'insindacabile parere.

Le comunicazioni saranno date in base al successivo art. 9

Art. 9 – COMUNICAZIONI AI SOCI

Tutte le comunicazioni tra gli Organi Sociali ed i Soci avverranno a mezzo e-mail.

Qualora un Socio ne facesse espressa richiesta sarà possibile l'invio di eventuali comunicazioni a mezzo servizio postale tradizionale ma, essendo l'A.R.M.I. un'Associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi Responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato, non avendo l'Associazione fondi di gestione, il Socio dovrà allegare alla stessa richiesta busta pre-affrancata e pre-indirizzata per la relativa risposta.

In materia di comunicazioni ai Soci si intende espressamente accettato il principio del "silenzio assenso".

Art. 10 – MODALITÀ DI VOTO

Oltre le normali procedure di voto, per dare la possibilità a tutti i soci di esprimere la propria preferenza, i soci riconoscono la validità del voto elettronico.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art.11 - GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione (vedasi All.1) sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore Nazionale, i Coordinatori Dipartimentali, i Coordinatori Regionali ed i Coordinatori di Sezione.

Art.12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale.

L'Assemblea è chiamata a deliberare, anche frazionata per dipartimenti (vedasi All.1) ed oltre che in maniera tradizionale, data la natura nazionale e soprannazionale dell'associazione, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto - articoli 9 e 10 - su argomenti che il Consiglio Direttivo e/o il Coordinatore Nazionale reputeranno di particolare interesse sociale.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica cinque anni, composto dal Coordinatore Nazionale, che ne ricopre il ruolo di Presidente, e dai quattro Coordinatori Dipartimentali.

Compito del Consiglio Direttivo è di realizzare lo scopo sociale e di curare gli interessi dell'Associazione, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano specificamente riservati ad altri Organi o Cariche Sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera eventuali argomenti su cui viene chiamata ad esprimere un giudizio l'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono convocati e/o consultati dal Coordinatore Nazionale così come specificato dagli articoli 9 e 10 del presente statuto.

Le discussioni portate all'evidenza del Consiglio Direttivo avverranno, se non in modo tradizionale a mezzo di riunione, a mezzo di interscambio di messaggi di posta elettronica, necessariamente indirizzati a tutti i membri del Consiglio allo scopo di instaurare una tavola rotonda. A tal fine, si accetta il principio del "silenzio assenso".

In caso di votazione, che avverrà nel rispetto del presente statuto ed a scrutinio palese, ogni consigliere dispone di un voto ed in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue competenze amministrative ad uno o più dei suoi membri e nominarli procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 - IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale dell'Associazione è di fatto l'ideatore ed il Fondatore del sodalizio, ha pieni poteri decisionali nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei criteri comportamentali.

Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura il collegamento con le autorità marittime e con la Marina Militare. Presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, all'interno dei quali il suo voto vale doppio in caso di parità. Cura l'aggiornamento del sito Web dell'Associazione e diffonde mediante questo le informazioni inerenti il campo marittimo/radiantistico. Coordina, altresì, la redazione de "il Bollettino dei Marinai" – organo ufficiale di informazione dell'A.R.M.I.; nonché la redazione di ogni altro mezzo d'informazione possa il sodalizio scegliere per divulgare informazioni e/o notizie ai soci ed al pubblico in generale (*es. Reflector ARMI su Google, spazio sul social network Facebook, Twitter, ecc.*).

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Coordinatore Nazionale si avvale della collaborazione di un Segretario oltre a quella dei quattro Coordinatori Dipartimentali.

La figura del Segretario nazionale viene nominata direttamente dal Coordinatore Nazionale come meglio specificato nell'art. 19 del presente statuto.

Nel caso in cui il Coordinatore Nazionale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un periodo non inferiore ai sei mesi, potrà designare, in sua vece ed a suo insindacabile giudizio, un Coordinatore Dipartimentale che lo sostituirà per l'ordinaria gestione; nella situazione invece che sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo continuativo, potrà a sua discrezione rimettere il proprio mandato. In tal caso, il Consiglio Direttivo verrà chiamato ad esprimersi nella decisione di un nuovo Coordinatore Nazionale che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15 – I COORDINATORI DIPARTIMENTALI

Geograficamente parlando, il territorio nazionale italiano viene diviso in quattro Dipartimenti denominati Dipartimento Italia Nord, Dipartimento Italia Centro, Dipartimento Italia Sud e Dipartimento Isole.

I limiti dei dipartimenti sono così stabiliti (per una migliore comprensione vedasi All.2): per il Dipartimento Italia Nord dai confini nazionali nord ai confini regionali sud della Liguria e dell'Emilia Romagna, per il Dipartimento Italia Centro dai confini regionali nord della Toscana e delle Marche ai confini regionali sud del Lazio e dell'Abruzzo, per il Dipartimento Italia Sud dai confini regionali nord della Campania e del Molise fino ai confini regionali sud della Calabria e della Puglia, per il Dipartimento Isole la regione Sicilia, comprese le isole al confine sud nazionale, e la regione Sardegna, comprese le isole al confine.

Ciascun Dipartimento verrà coordinato da un Coordinatore Dipartimentale, eletto, secondo le modalità specificate dagli articoli 9 e 10 del presente statuto, dall'Assemblea dei Soci, nell'ambito del singolo Dipartimento, tra i Soci Navali che ne avvanzeranno al Coordinatore Nazionale formale candidatura.

In assenza di tali candidature, il Coordinatore Nazionale, sulla base delle sue conoscenze personali di "candidati di fiducia", proporrà all'Assemblea almeno 2 candidati per Dipartimento, scelti per meriti tra i Soci Navali.

La carica di Delegato di Dipartimento ha durata di cinque anni e può essere immediatamente rieletto; qualora uno dei Delegati sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un lungo periodo continuativo, potrà a sua discrezione rimettere il proprio mandato ed in tal caso, l'Assemblea dei Soci, nell'ambito del

singolo Dipartimento interessato, verrà chiamata ad esprimersi nella decisione di un nuovo Delegato che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

I Coordinatori Dipartimentali curano gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Coordinatore Nazionale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, designano nell'ambito del proprio Dipartimento di competenza i Coordinatori Regionali, come meglio specificato nell'art. 16 del presente statuto.

Art. 16 – I COORDINATORI REGIONALI

Nell'ambito dei singoli Dipartimenti, stabiliti dal precedente articolo 15 dello statuto, al fine di meglio gestire ed organizzare eventi ed attività confacenti le finalità sociali, nonché di rappresentare il sodalizio nella regione geografica di competenza (vedasi All. 3), possono venir designati dal Coordinatore Dipartimentale competente, Coordinatori Regionali, scelti tra i soli Soci Navali.

La carica di Coordinatore Regionale ha durata massima di cinque anni e comunque segue il mandato del Coordinatore Dipartimentale che la designa. A scadenza, e per un massimo di due mandati consecutivi, può essere immediatamente ri-designata dal Coordinatore Dipartimentale eletto.

I Coordinatori Regionali, limitatamente alla regione in cui vengono designati, curano gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Coordinatore Nazionale, i Coordinatori Dipartimentali e gli Organi Sociali tutti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

I Coordinatori Regionali, nell'ambito della propria regione di appartenenza, in accordo con il Coordinatore Dipartimentale competente, designano i Coordinatori di Sezione, come meglio specificato nell'art. 17 del presente statuto.

Art. 17 – I COORDINATORI DI SEZIONE

Nell'ambito dei singoli Dipartimenti, stabiliti dal precedente articolo 15 dello statuto, al fine di meglio gestire ed organizzare eventi ed attività confacenti le finalità sociali, potranno costituirsi gruppi di Soci afferenti ad una ristretta zona geografica, se non ad una singola località. Questi gruppi prenderanno il nome di Sezioni e nel proprio ambito verrà designato, dal Coordinatore Dipartimentale competente, ovvero dal Coordinatore Regionale ove designato, un Coordinatore di Sezione, scelto sia fra i Soci Navali che Associati.

La carica di Coordinatore di Sezione ha durata massima di cinque anni e comunque segue il mandato del Coordinatore Dipartimentale o del Coordinatore Regionale che la designa. A scadenza può essere immediatamente ri-designata per un massimo di due mandati consecutivi.

I Coordinatori di Sezione curano a livello locale gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Coordinatore Nazionale, i Coordinatori Dipartimentali, il Coordinatore Regionale e gli Organi Sociali tutti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art.18 – IL PRESIDENTE ONORARIO

E' istituita la figura del Presidente Onorario, titolo *ad honorem* rilasciato dal Coordinatore Nazionale, su proposta documentata, di almeno due Soci Navali, avanzata al Consiglio Direttivo.

Il titolo può essere rilasciato a persone che si sono particolarmente distinte, in campo nazionale ed internazionale, in fatti di carattere marittimo e/o radiantistico, ed è automaticamente rilasciato agli ex Coordinatori Nazionali.

Il Presidente Onorario è di fatto membro dell'A.R.M.I. non ha poteri decisionali ne diritto di voto.

Il titolo di Presidente Onorario può essere rilasciato a più persone.

Art. 19 – SEGRETARIO

E' istituita la figura del Segretario nominato direttamente dal Coordinatore Nazionale. Egli non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo e rimane in carica per cinque anni rinnovabili (per un massimo di due mandati). Collabora a stretto contatto con il Coordinatore Nazionale che lo coadiuva nelle attività nazionali. Cura per conto del Coordinatore Nazionale i rapporti tra i vari Dipartimenti e la sede Nazionale e tra l'ARMI e le associazioni/enti esterni.

PATRIMONIO

Art. 20 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione, basandosi l'A.R.M.I. sul principio del no-profit e della solidarietà sociale, nel rispetto delle norme vigenti, è costituito da eventuali contributi, donazioni, lasciti, purché questi non influenzino in alcun modo la vita dell'Associazione. Tali fondi saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, su proposta del Coordinatore Nazionale e/o del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà utilizzare mezzi, macchinari, apparecchiature, strutture e quant'altro dato in uso gratuito da soci, altre associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, anche se questi non costituiranno patrimonio sociale e previa delibera del Consiglio Direttivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

Lo Statuto non può essere sottoposto a modifica nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

VARIE

Art. 22 – ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE

Oltre al sito Web, che fornisce informazioni ed aggiornamenti in tempo reale ai Soci ed al pubblico, l'A.R.M.I. si avvarrà di un periodico d'informazione ufficiale, riservato ai soli Soci, che fornirà notizie di varia natura su argomenti marittimi e/o radiantistici.

Questo bollettino, denominato "Il Bollettino dei Marinai", è gratuito ed inviato a tutti i Soci in forma elettronica; i Soci che ne faranno richiesta potranno riceverlo anche in forma cartacea, previo invio di contributo spese.

Tutti i Soci sono chiamati, nell'ambito delle proprie possibilità, a collaborare alla redazione del bollettino, redigendo articoli e fornendo informazioni al Coordinatore Nazionale e/o ai preposti Organi Sociali su argomenti confacenti la natura dell'Associazione ed i propri scopi sociali.

Art. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie tra i soci, nonché tra i soci e l'Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.


Art. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Visto, firmato e sottoscritto da tutti i Soci.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MARINAI ITALIANI

---== ORGANIGRAMMA ==---



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MARINAI ITALIANI



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MARINAI ITALIANI

---== ORGANIGRAMMA ==--- COORDINATORI REGIONALI



DIPARTIMENTO NORD:

(8) Val d'Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia - Emilia Romagna - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto.

DIPARTIMENTO CENTRO:

(5) Toscana – Lazio – Umbria – Marche – Abruzzo.

DIPARTIMENTO SUD:

(5) Campania – Puglia – Basilicata - Molise – Calabria.

DIPARTIMENTO ISOLE:

(2) Sicilia – Sardegna